

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Disegno di Legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale e fattorie sociali”.

SEZIONI	CONTENUTI
<p><i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>Le attività di agricoltura sociale, normate dalla Legge n. 141 del 2015 richiede una normativa regionale per far fronte ai mutamenti che si sono succeduti negli anni in questo ambito. La precedente legge regionale n. 5 del 2012 non soddisfa i parametri normativi dettati dalla L. n. 141/2015 e, pertanto la Regione Campania necessita di un adeguamento normativo in materia.</p> <p>Gli obiettivi del presente disegno di legge sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. consolidare le opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, 2. sviluppare e migliorare la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di modelli innovativi del welfare locale; 3. supportare la creazione di iniziative pilota e la costituzione di reti di protezione sociale; 4. riallineare la normativa regionale alle disposizioni nazionali quale la L 141/2015 e relativo decreto attuativo. <p>L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo è costituito dal numero di fattorie sociali iscritte nell'albo regionale.</p> <p>I soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regione, Università, Enti di Ricerca, Comuni; ✓ imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale o societaria, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. <p>Destinatari indiretti sono cooperative, associazioni ed imprese del terzo settore, organizzazioni professionali agricole, ordini professionali, istituti scolastici.</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Al fine di formulare ipotesi normative efficaci e coerenti con gli obiettivi del disegno di legge, la Regione ha avviato un processo di consultazione.</p> <p>Sono stati tenuti alcuni incontri del “Tavolo Regionale della agricoltura sociale” - istituito dalla DG Politiche agricole, alimentari e forestali, e costituito da portatori di interesse pubblici o privati potenziali destinatari della normativa - presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.</p> <p>E' stato istituito, altresì, uno specifico gruppo di lavoro per elaborare il disegno di legge.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di</i></p>	<p>La proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure indispensabili e coerenti con le modifiche sopravvenute in ambito nazionale.</p>

<i>regolamentazione (opzione zero)</i>	<p>Si è reso necessario, pertanto, riscrivere il testo proposto come disegno di legge per adeguarlo alle impostazioni date dalla L. 141/2015 e dal DM di attuazione n.12550, come già avvenuto in altre Regioni italiane.</p> <p>Pertanto, l'eventuale adesione all'opzione zero non consentirebbe di adeguare la normativa regionale agli aspetti normati dalla legge nazionale ed agli aspetti rilevati sulla base delle nuove conoscenze in materia.</p>
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	<p>Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.</p>
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>Tra gli interventi previsti dal provvedimento che possono comportare effetti benefici in capo ai destinatari, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nuove definizioni e disposizioni generali in linea con la normativa nazionale (art. 2); ✓ istituzione dell'apposito albo delle fattorie sociali al fine della corretta identificazione dei soggetti che operano in agricoltura sociale (art. 3); ✓ introduzione della SCIA per l'esercizio dell'attività (art. 4); ✓ realizzazione di un logo collettivo regionale per favorire la valorizzazione delle fattorie sociali (art. 6); ✓ l'istituzione dell'Osservatorio regionale darà ulteriore impulso allo sviluppo dell'agricoltura sociale (art. 7); ✓ i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della legge, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui alla presente legge, mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della L. 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici (art 8); ✓ regolamentazione di vigilanza, controllo e sanzioni amministrative. <p>La nuova normativa può dare impulso alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli derivanti dalle attività di agricoltura sociale e fare potenzialmente da volano per le PMI del settore Agroalimentare.</p> <p>La proposta normativa introduce modalità e procedure chiare per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale; con il rilascio del logo delle fattorie sociali si rendono i soggetti facilmente individuabili per il pubblico.</p> <p>La proposta normativa non comporta riduzione di oneri informativi e costi a carico dei cittadini o delle imprese.</p>
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	<p>La proposta può comportare ripercussioni positive sul funzionamento dei servizi alla persona forniti attraverso le attività di agricoltura sociale e potrebbe favorire la creazione di nuove figure professionali</p>

<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, ed in particolare, per la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la UOD UOD Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del Prodotto Agricolo e le UOD territorialmente competenti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno; è, inoltre, previsto che, nell'espletamento delle proprie funzioni, la Regione possa avvalersi della collaborazione di altri enti, istituti scientifici pubblici o privati, nonché dell'Osservatorio regionale agricoltura sociale.</p> <p>Per garantire la trasparenza e la pubblicità degli interventi si farà uso dei canali ufficiali di informazione, del sito regionale, ovvero incontri territoriali specifici.</p> <p>Al fine di monitorare il rispetto degli interventi richiesti, il regolamento di cui all'articolo 3 e 4 della PdL esplicherà le modalità operative, già introdotte, in parte, dall' art. 9 sulla vigilanza.</p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>La presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti. In particolare: non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.</p>